



Comune di Rovereto

PROGRAMMAZIONE, FINANZE E PROGETTI EUROPEI
Ufficio Entrate e Tributi



N. fascicolo 04.14-2025-2

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: richiesta di offerta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale, delle pubbliche affissioni e del canone unico mercatale previsti dalla legge n. 160/2019 ed arretrati annualità non prescritte dei tributi soppressi e del canone di posteggio previsto dalla legge provinciale n. 17/2010 mediante procedura aperta ai sensi e in conformità dell'art. 187 e degli artt. 182 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 15 dicembre 2025 ore 12:00

CIG: si veda la piattaforma Contracta

Procedura soggetta a verifiche tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 di data 27 luglio 2022 (pubblicata nella G.U. Serie generale, n. 249 del 24/10/2022), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dalla presente procedura sarà effettuata attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC, e nello specifico mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Pertanto agli operatori economici è richiesto di registrarsi alla piattaforma accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

Gli operatori economici, in sede di dichiarazione di partecipazione, devono dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003 n. 196, ai fini della verifica della parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D.lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste dal medesimo decreto legislativo.

PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 14.10.2025 e determina dirigenziale n. 2059 del 4.11.2025 questa Amministrazione ha indetto la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale delle pubbliche affissioni e del canone unico mercatale previsti dalla legge n. 160/2019i mediante procedura aperta ai sensi e in conformità dell'art. 187 del D. Lgs. 36/2023, come meglio specificato nei documenti allegati.

La presente procedura aperta e interamente svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Contracta, di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it>, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'ambito territoriale del Comune di Rovereto [codice NUTS ITH20].

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile unico del progetto è il dirigente del servizio Programmazione, Finanze e Progetti Europei dott. Gianni Festi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Condizioni generali di utilizzo - Contracta*" allegato alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente link:

www.provincia.tn.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

In tali casi la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga nel portale dell'Osservatorio provinciale contratti pubblici della Provincia Autonoma di Trento (Sicopat) rinvenibile al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle **Condizioni Generali di Utilizzo**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario essere registrati alla Piattaforma secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manualiper-gli-operatori-economici> - "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, da per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp>) .

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Delibera n. 31 di data 14 ottobre 2025

2. Determina n. 2059 del 4.11.2025

3. Disciplinare di gara e relativi allegati:

- 3.1) fac simili istanza di partecipazione (Allegati A1 e A2);
- 3.2) documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare sulla Piattaforma;
- 3.3) Capitolato d'oneri_allegato_1
- 3.4) Elenco impianti_allegato__2
- 3.5) Piano economico finanziario_allegato_3
- 3.6) Matrice dei rischi_allegato_4
- 3.7) Parametri e criteri di valutazione dell'offerta_allegato_5
- 3.8) Modulo offerta tecnica
- 3.9) Modulo offerta economica
- 3.10) Modulo dichiarazione ausiliaria

5. omissis

6. Istruzioni per creare un file .pdf/A (formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione).

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it> previa registrazione.

I manuali per gli operatori economici sono disponibili sulla Piattaforma al seguente link:

<https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Manuali-per-gli-operatori-economici>

Si informano gli operatori economici che il bando di gara UE, il presente disciplinare di gara, i Capitolati prestazionali distinti per lotto, la Relazione generale illustrativa nonché il provvedimento a contrarre sono rinvenibili anche nel portale dell'**Osservatorio provinciale contratti pubblici** della Provincia Autonoma di Trento (Sicopat) rinvenibile al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura: <https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp>



2.2 CHIARIMENTI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attivando l'apposita funzione della Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 4 ("Invio di un quesito") del manuale Presentazione di una offerta (gare multi-lotto), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono evase tramite la Piattaforma **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Bandi di Gara" dedicata alla presente procedura e nel portale dell'Osservatorio provinciale contratti pubblici della Provincia Autonoma di Trento (Sicopat) rinvenibile al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#!/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Allo stesso modo saranno pubblicati le eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- Ai sensi di quanto previsto dal PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027 approvato dal Comune di Rovereto con deliberazione giunta n. 185 di data 2 settembre 2025;

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia con il Responsabile unico di Progetto, eventuale Responsabile della procedura di scelta del contraente (se designato), il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il personale ad essi assegnato e il Presidente di gara ;

- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

- l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento. Il codice di comportamento del Comune di Rovereto è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 303 del 20.12.2022 reperibile al link: <https://www.comune.rovereto.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Codice-e-norme-di-comportamento> .

Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della Concessione è l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale delle pubbliche affissioni e del

canone unico mercatale previsti dalla legge n. 160/2019i mediante procedura aperta ai sensi e in conformità dell'art. 187 del D. Lgs. 36/2023, come meglio specificato nei documenti allegati, comprendente tutte le prestazioni dedotte nel Capitolato e nella documentazione di gara allegati al presente disciplinare.

La Concessione è costituita da un unico lotto per le motivazioni di cui al provvedimento a contrarre.

Il valore della Concessione, determinato ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36 nel periodo complessivo di anni 5 è pari ad **Euro 816.867,93** al netto dell'IVA.

Aggio: misura percentuale dell'aggio del concessionario. L'aggio posto a base di gara è pari al 22%.

Minimo garantito: inteso come incasso minimo garantito ogni anno al Comune di Rovereto da parte del concessionario al netto dell'aggio contrattuale. Il minimo garantito posto a base di gara è pari a € 570.000,00

Costi della manodopera di cui all'art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 per l'intera durata della concessione (5 anni) così come indicato nel documento denominato "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO _ALLEGATO_3**": Euro 92.528,77.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione sono indicate al punto 9.2 del presente disciplinare, in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 2/2016.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

I valori sopra esposti derivano dal documento Piano Economico finanziario di massima redatto dall'Amministrazione (P.E.F.) alla documentazione di gara.

Tenuto conto della natura della concessione, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero.

3.1 Durata

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza decorrenti dal 01.01.2026 o dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2 MODIFICA E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche e della revisione del contratto si rimanda a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto in particolare all'art.7.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono la prestazione con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e i consorzi stabili di cui alla lett. d) del medesimo articolo che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata e, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate e escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla

gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.**

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione:

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1 co. 2 dell'allegato II.3 al Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti **in relazione a ciascun lotto**.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività compatibili (adeguate) con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D.L.gs 446/1997 estendendo l'ammissione anche agli operatori degli Stati membri con sede in altro Stato membro dell'UE. Sono esclusi i soggetti iscritti all'albo/sezione separata dell'albo che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate; non saranno ammesse alla gara le imprese per le quali sia stata disposta la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'Albo medesimo

c) certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciata di primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale pari al valore stimato della concessione pari ad Euro **816.867,93** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, anche a favore di soggetti privati. Per contratti analoghi si intendono contratti aventi ad oggetto servizi di riscossione coattiva relativi a risorse tributarie, extratributarie patrimoniali e/o infrazioni al Codice della Strada e/o di gestione e la riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone patrimoniale pubblicità, occupazioni, mercati e correlata TARIG, di cui agli artt. 816-847 della Legge 160/2019 (ovvero ICP, Diritti affissioni e Tosap fino al 31/12/2020), in almeno 3 (tre) Comuni con numero di abitanti residenti almeno pari o superiore alla popolazione del Comune di Rovereto al 1 gennaio 2025 (dati Istat) pari a 40.297 residenti e di durata almeno triennale per ciascun servizio considerato.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS di cui di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonchè dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonchè dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6, se relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice, solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5, presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nell'apposito modello, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato, è ammesso il subappalto limitatamente alle prestazioni accessorie relative alla materiale attività di affissione dei manifesti e la manutenzione, installazione o rimozione degli impianti pubblicitari e comunque nel limite del 30% dell'importo dell'aggio spettante al Concessionario della gestione.

Il subappalto dagli articoli 188 e 119 del D.Lgs 31.

Il concorrente indica all'interno della domanda di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si precisa che il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Ad integrazione e rettifica di quanto indicato nell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto si inserisco i sotto indicati paragrafi che sostituiscono in toto l'art. 12 sopra citato

9.1 Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

9.2 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI – COMMERCIO E TERZIARIO COD. H011 ed eventuale integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci: a) minimi retributivi CCNL e CCPL; b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; f) ROL ed ex festività; g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti

contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

9.3 Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.12.2025. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.

3. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo a innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'Operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti.

L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo a eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della Stazione appaltante.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

9. 4 Clausole sociali ulteriori

1. L'Operatore economico è tenuto ad adempiere all'obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il 30%, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.

2. L'Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consiglieria regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo

1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it

4. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

5. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali: penale pecuniaria dello 0,6‰ sull'importo derivante dall'aggio applicato in sede di aggiudicazione, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al 1% dell'importo posto a base di gara (valore della Concessione), precisamente di importo **pari a 8.168,67**, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia dovrà essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di

fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; a tal fine il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pagoPA – il nodo nazionale dei pagamenti elettronici – collegandosi all'indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo l'ente "Comune di Rovereto" e successivamente selezionando dall'elenco delle tipologie di pagamento, nella sezione "Altre tipologie di pagamento" la voce "CAUZIONE PER GARA D'APPALTO".

Il sito mypay.provincia.tn.it consente quindi di:

- effettuare il pagamento direttamente on line, scegliendo il canale di pagamento preferito.

Oppure:

- preparare un avviso di pagamento pagoPA che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, i circuiti Sisal e Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a PagoPA.

Le indicazioni operative per effettuare i pagamenti elettronici sono consultabili alla pagina <https://pagopa.provincia.tn.it/Breve-guida-all-utilizzo/mypay.provincia.tn.it>.

In caso di cauzione il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento mediante il sistema PagoPA. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici,

conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito, il Comune di Rovereto;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate

nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% (non cumulabile) in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;

d) Riduzione del 20% in caso di possesso almeno una delle certificazioni/marchi di cui allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e carica sulla Piattaforma copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12 . PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 90,00 secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2025, n. 85 e reperibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A titolo collaborativo, si chiede comunque di caricare nella Piattaforma la ricevuta di pagamento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel manuale Presentazione di una offerta (gare multi-lotto) e nel presente disciplinare di gara.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2025.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa (di cui al paragrafo 15);

B – Offerta Tecnica (di cui al paragrafo 16);

C – Offerta Economica (di cui al paragrafo 17).

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta sono indicate nel manuale "Contracta - Presentazione di un'offerta".

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale Partecipazione in forma associata.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile a condizione che tale impegno sia stato formalizzato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e pertanto comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione

dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere caricate in piattaforma, firmate digitalmente, nella sezione **Busta Documentazione**, secondo le modalità indicate nei manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'operatore economico dovrà allegare in Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegati A1 e A2) ed eventuale procura di cui al paragrafo 15.1 comprensiva delle dichiarazioni di cui al medesimo paragrafo (allegato A al presente disciplinare);
- 2) DGUE strutturato sulla Piattaforma;
- 3) *eventuale* procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avallimento di cui al successivo paragrafo 15.4
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC quale alternativa rispetto al FVOE di cui al punto 12;
- 8) documentazione a comprova dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di cui al punto 15.1.

9) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui agli Allegati A1 e A2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Dichiarazione allegato A1" (per imprese singole, raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti, GEIE) o in alternativa "Dichiarazione allegato A2" (per raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi), allegati alla presente quale integrante e sostanziale.

La dichiarazione di partecipazione sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. L'Amministrazione considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma il Documento di gara unico europeo, secondo le modalità previste dal manuale Guida alla compilazione del DGUE strutturato **dichiarando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente disciplinare.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anzichè dalla commissione del

fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto dei quali il consorzio concorre.

Per le modalità di redazione e presentazione del DGUE strutturato da parte dei soggetti plurimi, e per le imprese esecutrici, si rinvia al manuale Partecipazione in forma associata. Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 1.3. "Registrazione alla Piattaforma".

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - o [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - o [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - o **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - o di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

- **(o, in alternativa)**
 - o di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **(o, in alternativa)**
 - o di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - o di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica, redatta secondo le modalità elencate nell'allegato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, nella PAD con le modalità indicate nel manuale per gli operatori economici "Presentazione di un'offerta", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) **a pena di esclusione** la **RELAZIONE TECNICA** contenente l'offerta migliorativa relativa ai **criteri discrezionali** descritti nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";
- b) **a pena di esclusione** il documento denominato **MODULO OFFERTA TECNICA**, reso disponibile dall'ente concedente sulla piattaforma, contenente l'offerta migliorativa relativa ai **criteri quantitativi/tabellari** descritti nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";
- c) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento, a pena di non valutazione dei criteri a cui lo stesso si riferisce

La RELAZIONE TECNICA sopra citata contiene l'offerta migliorativa relativa ai criteri discrezionali descritti nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e deve essere contenuta preferibilmente in max. 5 facciate in formato A4

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di

equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. BUSTA ECONOMICA

L'Operatore Economico carica l'offerta economica a Sistema secondo le modalità previste nel manuale di utilizzo della Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere a pena di esclusione:

A) il "Modulo offerta economica" allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale. All'interno di tale documento devono essere indicati:

- la misura percentuale dell'aggio del concessionario **in ribasso** rispetto all'aggio posto a base di gara pari a 22%;
- il minimo garantito, inteso come incasso minimo garantito ogni anno al Comune di Rovereto da parte del concessionario al netto dell'aggio contrattuale, **in rialzo** rispetto al minimo garantito posto a base di gara pari a € 570.000,00.

B) il Piano Economico Finanziario (PEF), in formato PDF, da redigere secondo il Piano Economico Finanziario P.E.F. di massima redatto dall'Amministrazione e dal quale risultino dettagliate in sintesi le modalità di individuazione delle singole voci riportate, con la precisazione che il medesimo non è soggetto ad assegnazione di punteggio.

C) il File Excel (.xlsi .xlsx, .xlsm) utilizzato per generare il file PDF, di cui alla lettera precedente, con formule aperte e macro attive al fine di permettere di poter effettuare le opportune verifiche;

D) la Relazione illustrativa del PEF;

E) l'indicazione sulla piattaforma all'interno della sezione "Prodotti" negli appositi campi della stima dei **costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (tali costi potranno essere indicati anche solo nel PEF presentato dal concorrente);

F) l'indicazione sulla piattaforma all'interno della sezione "Prodotti" negli appositi campi della stima dei **costi della manodopera** di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs.

36/2023 (tali costi potranno essere indicati anche solo nel PEF presentato dal concorrente).

Si precisa che gli importi di cui alle precedenti lettere E) e F) dovranno coincidere con quelli riportati nel PEF presentato dal concorrente. In caso di discordanza prevarranno a tutti gli effetti gli importi indicati nel PEF.

RIBASSO PERCENTUALE FITTIZIO

Poichè la Piattaforma non è predisposta per l'inserimento di un'offerta economica con le caratteristiche di cui alla presente procedura l'operatore economico dovrà riportare **all'interno della sezione "Prodotti" negli appositi campi una percentuale "fittizia" di cui non si terrà alcun conto.**

Pertanto si invitano gli operatori economici a valorizzare nella sezione "Prodotti" il campo Ribasso percentuale con un **valore numerico casuale del quale non si terrà alcun conto.**

Procedendo come indicato sarà possibile proseguire con il caricamento a sistema degli allegati economici previsti dal presente paragrafo. Si ribadisce che il valore indicato nella sezione "Prodotti" **non ha nessun valore negoziale ai fini della procedura di gara ma è solamente funzionale alla generazione dell'offerta economica.**

Si evidenzia che la commissione tecnica procederà a verificare l'adeguatezza e la sostenibilità ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 del PEF prodotto dai concorrenti e la coerenza dello stesso con l'offerta tecnica ed economica presentata.

Nel caso in cui la commissione tecnica valuti il PEF del concorrente non adeguato e sostenibile ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e/o non coerente con l'offerta tecnica e/o economica presentata dal concorrente, si procederà all'esclusione del concorrente stesso dalla gara.

Si precisa che i dati inseriti nel modulo offerta economica sopra citato, dovranno coincidere con i dati riportati all'interno del PEF presentato dal concorrente. In caso di discordanza prevarranno a tutti gli effetti i dati indicati nel PEF.

Comporta inoltre l'esclusione dell'offerta:

- la **mancata indicazione dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia nel PEF che nel documento offerta economica;
- la **mancata indicazione dei costi della manodopera** sia nel PEF che nel documento offerta economica;
- l'offerta di un **aggio uguale o superiore all'aggio posto a base di gara;**
- l'offerta di un **valore minimo garantito sul canone unico patrimoniale, mercatale e di posteggio uguale o inferiore al minimo garantito posto a base**

di gara

Non saranno ammesse offerte economiche parziali, alternative o condizionate.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei parametri e criteri di valutazione elencati nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi e in conformità di quanto stabilito dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio complessivo (determinato prima della riparametrazione) inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 sugli 80 disponibili.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica è calcolato ai sensi e in conformità di quanto previsto e nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 5).

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

L'aggiudicazione del servizio è disposta a favore del soggetto che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica (in esito alla riparametrizzazione), ai sensi e in conformità di quanto previsto e nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione. In capo ai commissari non devono sussistere offerta economica e ostative alla nomina ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 5 della l.p. n. 2/2016 e dell'articolo 93 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione tecnica e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La commissione tecnica è responsabile della valutazione dell'adeguatezza e della sostenibilità ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 del PEF prodotto dai concorrenti e della coerenza dello stesso con l'offerta tecnica presentata dal concorrente.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile di progetto può chiedere ausilio alla commissione tecnica per la eventuale valutazione della congruità delle offerte e/o per ogni altro adempimento/verifica/valutazione previsto dalla presente lettera di invito.

La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno 15 dicembre 2025 alle ore 14:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di

trasparenza.

Inversione procedimentale

A fini acceleratori, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 17 co. 3 del Codice e dall'allegato I.3, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, previa verifica con esito positivo, dell'adeguatezza e della sostenibilità del PEF.

Si procederà quindi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria (individuato ai sensi e in conformità del seguente punto 22) e, in caso di esito positivo, all'eventuale verifica dell'anomalia dello stesso.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Si precisa che, in ragione dei vincoli tecnici imposti dalla Piattaforma, al fine di rendere possibile l'apertura della busta concernente l'offerta tecnica in seduta e di procedere, successivamente alla valutazione, all'assegnazione del punteggio tecnico, il Presidente di gara si profilerà fittiziamente sulla piattaforma anche con il ruolo di Presidente della Commissione tecnica.

Il Presidente della gara, nella prima seduta, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) a dare atto del numero di offerte che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute sulla Piattaforma;
- b) ad aprire la busta contenente la documentazione amministrativa, in ragione dei vincoli inderogabili posti dalla Piattaforma telematica, che impongono l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa prima dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, anche ai fini della verifica della composizione soggettiva del concorrente procedendo altresì a verificare l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed attivando, se del caso, il soccorso istruttorio;
- c) ad aprire a sistema la busta contenente l'offerta tecnica, a dare atto della documentazione presentata, procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità, con eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati rimettendo ogni valutazione di merito alla commissione tecnica;
- d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a disporre che le offerte tecniche siano trasmesse alla Commissione tecnica, appositamente nominata, per la valutazione delle stesse e

l'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel documento denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

All'esito delle valutazioni, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i verbali delle sedute riservate, contenenti i punteggi, già riparametrati, assegnati a ciascuna offerta e le eventuali proposte di esclusioni previste dal presente disciplinare e dal documento denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", al Presidente della commissione di gara.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara, preso atto delle valutazioni operate dalla commissione tecnica, dispone le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e provvede ad inserire in Piattaforma i punteggi conseguiti dalle offerte ammesse e ad invalidare le offerte escluse. Il Presidente di gara non procede all'apertura dell'offerta economica degli operatori economici esclusi.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede:

- all'apertura della documentazione economica prevista al precedente paragrafo 15;
- ad accertare la presenza, la regolarità e la completezza della stessa documentazione;
- a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente Disciplinare).

Il Presidente di gara procede a dare lettura dell'offerta economica contenuta nel modello "Modulo offerta economica" presentato dai concorrenti non esclusi.

Il Presidente di gara ai sensi e in conformità dell'art. 20bis della L.P. n. 2/2016, prima di assegnare il punteggio alle offerte economiche dei concorrenti, secondo i criteri e le modalità descritte nel documento denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", sospende la seduta di gara al fine di procedere alla verifica dell'adeguatezza e della sostenibilità ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 del PEF prodotto dai concorrenti e della coerenza dello stesso con l'offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente.

Nel caso in cui il PEF venga valutato non adeguato e non sostenibile ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e/o non coerente con l'offerta tecnica presentata dal concorrente, si procederà in seduta all'esclusione del concorrente stesso dalla gara.

Il Presidente di gara procede quindi successivamente, in seduta, appositamente convocata, all'eventuale esclusione dei concorrenti il cui PEF non sia stato valutato adeguato e/o sostenibile e/o coerente nei termini sopra riportati e all'assegnazione del punteggio economico ai concorrenti non esclusi dalla gara.

Il Presidente di gara procede successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il punteggio sull'offerta economica e per il punteggio sull'offerta

tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il punteggio sull'offerta economica e per il punteggio sull'offerta tecnica, e pertanto si trovino in una condizione di ex-aequo, l'Ente Concedente invierà agli Operatori Economici coinvolti una comunicazione di richiesta offerta economica (riferita all'aggio e/o al minimo garantito) migliorativa secondo le modalità operative indicate al paragrafo 11 del manuale **Presentazione di un'offerta**.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente Concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

Delle operazioni svolte il Presidente di gara redige specifico verbale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti l'offerta economica nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 l'ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del/della servizio/fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

22. FORMAZIONE GRADUATORIA e VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara procede in relazione al concorrente primo in graduatoria a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia il punteggio economico sia quello tecnico pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal presente disciplinare.

L'ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti suindicati, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile di progetto avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della prima migliore offerta in relazione ad elementi non già presi in considerazione ai fini del procedimento di verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Si rammenta che sarà onere dell'operatore economico allegare alle giustificazioni dell'offerta una dichiarazione firmata contenente le parti delle stesse coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali le stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali. A tal fine l'operatore economico dovrà allegare anche una copia delle giustificazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Presidente di gara, sulla base delle valutazioni del Responsabile di progetto, esclude in seduta le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A conclusione delle operazioni di gara, verranno inviati, mediante la Piattaforma, i verbali delle sedute di gara a tutti gli o.e. che hanno presentato offerta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17 co. 5 del Codice, il Presidente della gara, riaperta la seduta, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 36 del 2023.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9.2 del presente disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto

malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai

sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento

della Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO adottato con delibera della Giunta comunale n. 163 di data 18.11.2014 e n. 303 di data 20 dicembre 2022 reperibile sul sito internet <http://www.comune.rovereto.tn.it/> sezione “Amministrazione trasparente”, e precisamente al seguente link: <https://www.comune.rovereto.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Codice-e-norme-di-comportamento> In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e competente il T.R.G.A. di Trento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovereto (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante, con sede a Rovereto (TN), piazza del Podestà 11 tel.: 0464 452111, pec: comunerovereto.tn@legalmail.it..

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Programmazione, Finanze e Progetti Europei cui dati di contatto sono:

Indirizzo Piazza Podestà, 13 – 38068 Rovereto TN

Telefono: 0464/452111

E-mail: tributi@comune.rovereto.tn.it,

PEC: finanziaria@pec.comune.rovereto.tn.it.

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono:

Denominazione: Consorzio dei Comuni Trentini

P.IVA: 01533550222

Stato: Italia

Provincia: Trento Comune: Trento CAP: 38122

Indirizzo: via Torre Verde, 23

Telefono: 0461987139

E-mail: serviziordpd@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati:

- ☒ sono raccolti presso l'interessato;
- ☒ sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza);
- ☒ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- ☒ dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- ☒ dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative anche pendenti).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati:

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare:

- gestire procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, compresi gli incarichi tecnici e gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg recante il Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici; art. 36ter 1 *Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture* della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; l.p. 23 marzo 2020 n. 2, recante misure urgenti di sostegno all'emergenza da COVID-19 limitatamente e nei termini ancora applicabili; d.lgs. n. 50 del 2016 limitatamente e nei termini ancora applicabili;

- gestire procedure di appalto ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, escluse quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate;
- gestire procedure di gara per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato.

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), nonché in quanto obbligo legale o contrattuale e/o in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'**art. 2-sexies, c. 2, lett. a** (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 36/2023; l.p. 23/1992; d.lgs. 33/2013; l.p. 4/2014), e dall'**art. 2-octies, c. 3, lett. i** (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 196/2003.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma CONTRACTA. Il gestore del Sistema è Trentino Digitale spa, con sede in Trento via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, e-mail tndigit@tndigit.it, pec pectndigit@pec.tndigit.it –, nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara in quanto **requisito necessario per la conclusione del contratto**; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs. 36/2023, della l.p. 23/1992 e della l.p. 2/2016);
- b) enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio Appalti, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, **per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto** (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);
- c) ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori,

qualora si verificasse la relativa fattispecie, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs.36/2023 e della l.p. n. 26/1993).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento; in particolare:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE del SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE, FINANZE E
PROGETTI EUROPEI
- dott. Gianni Festi -

Allegati:

/

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).